

ha mai espresso il suo pensiero al riguardo. Certamente, anche per effetto del diverso procedimento seguito dagli altri Enti finanziatori, è venuta a crearsi una situazione particolare, per cui il criterio applicato dall'I. M. I. mentre dà luogo a doglianze da parte dei cedenti, che si ritengono danneggiati economicamente nei confronti di coloro che stipulano operazioni dello stesso tipo con l'I. M. I. S. e con l'I. M. B. S., non è d'altra parte servito per definire la questione, la quale, solo in via temporanea - come si è detto - ha trovato soluzione con la costituzione dei depositi di garanzia.

Col sempre crescente numero di operazioni che si sono andate man mano concretando in virtù degli accordi ai quali si è accennato, maggiormente insistenti si sono fatte le istanze e proteste da parte delle Imprese aggiudicatarie dei lavori, le quali cedono all'I. M. I. le annualità loro liquidate in corrispettivo dei lavori stessi. Una definizione della questione appare quindi in-